

Direzione generale
Direzione centrale prestazioni economiche
Circolare n. 46

Roma, 30 settembre 2014

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2014.

Quadro normativo

- ∥ **D.p.r. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni.
Artt. 76-80-85-116-124-218-223-235.
- ∥ **D.p.r. 448 del 27 aprile 1968:** "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
- ∥ **Legge 780 del 27 dicembre 1975:** "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale".
- ∥ **Legge 251 del 10 maggio 1982:** "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

- ⚡ **Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982:** "Legge 26 febbraio 1982 n. 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale".
- ⚡ **Circolare Inail n. 41 dell'11 luglio 1985:** "Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile".
- ⚡ **Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991:** "Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991".
- ⚡ **Legge 243 del 19 luglio 1993:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica".
- ⚡ **Legge 81 dell'11 marzo 2006:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa".
- ⚡ **Legge 296 del 27 dicembre 2006:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 778.
- ⚡ **Determina del Presidente 102 del 14 aprile 2014:** "Rivalutazione dal 1° luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimi, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi".
- ⚡ **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2014 nel settore industria".
- ⚡ **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2014 nel settore agricoltura".
- ⚡ **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2014 in favore dei medici radiologi".
- ⚡ **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014:** "Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1° luglio 2014".

Premessa

Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi **a decorrere dal 1° luglio 2014**.

Di conseguenza, con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla **prima liquidazione delle prestazioni**, alla **riliquidazione delle prestazioni in corso**, nonché gli **indirizzi operativi** alle unità territoriali ai fini della riliquidazione.

1. Liquidazione delle prestazioni

1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le **misure retributive** di seguito indicate.

Nel **settore industriale**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro **76,97**¹.

Retribuzione annua minima	euro 16.163,70
Retribuzione annua massima	euro 30.018,30

Per il personale del **settore marittimo** operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 76,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.163,70), la retribuzione annua massima è così fissata²:

Comandanti e capi macchinisti	euro 43.226,35
Primi ufficiali di coperta e di macchina	euro 36.622,33
Altri ufficiali	euro 33.320,31

¹ D.m. 10 giugno 2014.

² D.m. 10 giugno 2014, art. 1, comma 2.

Nel **settore agricolo** la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro **24.394,60**³. In particolare:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	euro 24.394,60
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo	euro 16.163,70 euro 30.018,30
Lavoratori autonomi	Su retribuzione annua convenzionale	euro 16.163,70 ⁴

Per i **tecnici sanitari di radiologia medica autonomi** operano le seguenti misure retributive annue:

Eventi anni 2005 e precedenti	euro 26.081,69	x	1,0113	=	euro 26.376,41
Eventi anno 2006	euro 25.888,86	x	1,0113	=	euro 26.181,40
Eventi anno 2007	euro 26.571,92	x	1,0113	=	euro 26.872,18
Eventi anno 2008	euro 26.345,75	x	1,0113	=	euro 26.643,46
Eventi anni 2009,2010,2011, 2012 e 2013	euro 26.338,99	x	1,0113	=	euro 26.636,62

Per i **medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive** opera la seguente misura retributiva annua:

Retribuzione convenzionale	euro 59.943,38
----------------------------	-----------------------

1.2. ASSEGNO *UNA TANTUM* IN CASO DI MORTE

Nei **settori industriale e agricolo** l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è fissato nella misura di euro **2.132,45**.

Per i **medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive** l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro **59.943,38** secondo le seguenti percentuali:

³ D.m. 10 giugno 2014.

⁴ Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.

1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato ⁵	Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di	euro 42,33 ⁶
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato		
Lavoratori autonomi	Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:	euro 47,58 ⁷

2. Riliquidazione delle prestazioni in corso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l'organizzazione digitale⁸, secondo i seguenti criteri:

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE:

•settore industriale

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono⁹:

Per l'anno 2012 e precedenti	1,0113
Per l'anno 2013 e I semestre 2014	1,0000

•settore agricolo

La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:

⁵ Decreto legge 2 del 10 gennaio 2006 convertito, con modificazioni, nella legge 81 dell'11 marzo 2006.

⁶ Legge 54/1982 e circolare Inail 24/1982.

⁷ Legge 243/1993, art. 14, lettera d).

⁸ Allegato 5.

⁹ Testo unico, art. 116, e d. m. 15 ottobre 2004.

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	euro 24.394,60 ¹⁰
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo	euro 16.163,70 euro 30.018,30
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982	Su retribuzione annua convenzionale	euro 24.394,60
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993	Su retribuzione annua convenzionale	euro 24.394,60
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993	Su retribuzione minimale del settore industriale	euro 16.163,70 ¹¹

2.2. Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2014 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione (15 settembre 2014), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

2.3. Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro **532,21**¹².

2.4. Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi¹³ vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)	SETTORE INDUSTRIALE	SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59	euro 298,64	euro 374,06
Da 60 a 79	euro 418,99	euro 521,98

¹⁰ D.p.r. 448 del 27 aprile 1968.

¹¹ Legge 243/1993, art. 14, lettera d).

¹² Testo unico, artt. 76 e 218, e legge 251/1982.

¹³ Testo unico, artt. 124 e 235, e legge 780/1975.

Da 80 a 89	euro 777,93	euro 896,13
Da 90 a 100	euro 1.198,49	euro 1.270,26
100 + a.p.c.	euro 1.731,41	euro 1.802,47

2.5. Prestazioni del settore marittimo

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni provvederà la Direzione centrale per l'organizzazione digitale con l'elaborazione relativa al mese di novembre 2014, secondo i citati limiti minimali e massimali ed in applicazione dei suddetti coefficienti di rivalutazione (1,0113 per l'anno 2012 e precedenti; 1,0000 per l'anno 2013 e primo semestre 2014).

3. Indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione (escluso settore marittimo)

Le unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

- a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata¹⁴;
- b) speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale"¹⁵, che al 1° luglio 2014 dovranno essere adeguati¹⁶ alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi¹⁷;
- c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale prestazioni economiche, riguardanti le:
 1. liquidazioni particolari (cod. 2-3);
 2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2014 per i settori industria, agricoltura e medici radiologi;
 3. rendite unificate.

Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2013 va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole¹⁸.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2014 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l'organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.

¹⁴ Allegato 5: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.

¹⁵ Legge 248/1976.

¹⁶ Legge 251/1982, art. 11.

¹⁷ Circolare Inail 41/1985.

¹⁸ Testo unico, art. 80.

3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore

Con effetto dall'anno 2006¹⁹ è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari²⁰ (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore²¹.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2014, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate.

3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo congruaggio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, **entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati**, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

3.3 Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite.

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2014.

Le unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2014.

¹⁹ Legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.

²⁰ Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.

²¹ Decreto legge 115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 168 del 17 agosto 2005.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

4. Indirizzi operativi alle sedi compartimentali del settore navigazione ai fini delle riliquidazioni

Le sedi compartimentali dovranno procedere autonomamente per le seguenti riliquidazioni:

- rendite dei beneficiari residenti all'estero, per le quali avranno cura di verificare la correttezza dei dati registrati a sistema;
- rendite cessate successivamente al 1° luglio 2014;
- assegni *una tantum* in caso di morte, per gli eventi avvenuti successivamente al 1° luglio 2014;
- assegni per l'assistenza personale continuativa per i mesi da luglio a ottobre 2014;
- casi di integrazione rendita relativi all'anno 2014 e non definiti entro la data in cui si è provveduto ad effettuare la rivalutazione. Il pagamento della prestazione integrativa in caso di riapertura dell'assistenza per la temporanea inabilità da parte di un beneficiario di rendita deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invierà gli appositi file per il controllo della rivalutazione del rateo del mese di novembre e degli arretrati da rivalutazione da luglio 2014.

Con separata lettera di istruzioni sarà inviata la nuova tempistica delle elaborazioni dei pagamenti del mese di novembre 2014, contenente le date delle operazioni ed elaborazioni finalizzate alla rivalutazione monetaria delle rendite.

Per le azioni di surroga e regresso valgono le indicazioni di cui al paragrafo 3.3. della presente circolare.

Il Direttore generale

Allegati: 5